

Regolamento della Società Cooperativa Sociale

Comunità Parco Gole del Nera

ai sensi dell'articolo 6 della legge 3 aprile 2001, n. 142

Premessa

La Società Cooperativa Comunità Parco Gole del Nera, ai sensi dell'Art. 1 della Legge Regionale dell'Umbria dell'11 aprile 2019, n. 2, intende valorizzare le competenze della popolazione residente e perseguire lo scopo di soddisfare i bisogni della comunità locale, migliorandone la qualità sociale ed economica della vita, per mezzo dello sviluppo di attività socio economiche ecosostenibili finalizzate alla produzione di beni e servizi, al recupero di beni naturali, monumentali e artistici, alla creazione di lavoro e più ampiamente alla generazione di capitale sociale assicurando il massimo coinvolgimento dei soggetti della comunità di riferimento interessati alle sue attività.

Capo I – Scopo ed oggetto

ARTICOLO 1 – Scopo ed oggetto del Regolamento

Il presente Regolamento ha lo scopo - ai sensi dell'articolo 6 della legge 3 aprile 2001, n. 142, e dell'articolo 3 dello Statuto - di disciplinare l'organizzazione del lavoro dei Soci lavoratori, le prestazioni lavorative dei quali contribuiscono al raggiungimento degli scopi Sociali della Cooperativa.

In particolare, il Regolamento definisce e disciplina le tipologie di rapporti di lavoro che saranno adottate dalla Cooperativa e dai Soci lavoratori, quali ulteriori rapporti contrattuali rispetto al rapporto associativo.

Capo II – Organizzazione aziendale e Soci lavoratori

ARTICOLO 2 – Organizzazione aziendale

1. L'attuale struttura organizzativa-aziendale si articola:

- a) nel servizio organizzativo - amministrativo - finanziario - tecnico;
- b) nel servizio gestionale - operativo, articolato in due settori:
 - Settore Personale (gestione parcheggi, gestione accessi al borgo di Stifone, accessi rive fluviali, bar, escursioni ecc.) - manutenzione - logistica;
 - Settore Cultura (gestione Centro visite) - Comunicazione - Formazione.

Ai servizi di cui alla precedente lettera a) sono demandati i compiti propriamente amministrativi e finanziari (contabilità generale, fatturazione, rapporti di normale amministrazione con le banche, tenuta della cassa, amministrazione, organizzazione e coordinamento del personale, segreteria generale), e fanno capo le funzioni di reperimento e raccolta conoscenze, dati,

informazione e verifiche sul mercato delle opportunità esistenti, predisposizione di piani di sviluppo, attività di promozione della immagine della Cooperativa, individuazione della potenziale clientela e promozione dei nuovi servizi.

Al servizio cui alla precedente lettera b) fanno capo tutte le fasi attuative delle attività proprie della Cooperativa quali:

- lo svolgimento di attività diverse agricole, industriali, commerciali e di servizi, realizzate attraverso l'inserimento di persone svantaggiate, collegate alle attività Sociali ed educative che permettano di incrementare l'efficacia e la sostenibilità economica degli interventi; le suddette attività sono finalizzate alla valorizzazione e gestione del patrimonio naturalistico delle Gole del Nera e del Borgo di Stifone, e configurano la produzione ed erogazione di servizi, la promozione delle attività turistiche e culturali e la valorizzazione del patrimonio edilizio, quali a titolo esemplificativo e non esaustivo, con specifico riferimento al primo triennio di attività: la promozione e salvaguardia dell'uso civico; la gestione di aree e beni pubblici e comuni utilizzabili per fini Sociali, culturali, ricreativi e turistici; la realizzazione e gestione di progetti e iniziative finalizzate alla gestione di centri di documentazione e visita, servizi di accoglienza e punti d'informazione per gli ospiti ed i visitatori, la fruibilità dinamica e turistica degli aspetti ambientali, naturalistici, storici, artistici e culturali (escursioni, sentieristica, trekking, aree attrezzate ecc.) compresa la gestione di guida e accompagnamento ed altri servizi turistici integrativi (come ad esempio: trasporto di bagagli, utilizzo di parcheggi a pagamento, trasferimenti passeggeri su brevi distanze in occasione di visite guidate o verso stazioni di viaggio, organizzazione di attività di intrattenimento o sportive, fruizione di biciclette, accesso a strutture quali piscine, spiagge, palestre, centri benessere ecc.).

2. Nell'ambito della struttura organizzativa di cui al punto 1 ogni Socio è tenuto ad operare nel rispetto delle disposizioni regolatrici del tipo di rapporto di lavoro concordato. I Soci dovranno essere informati circa l'assetto organizzativo, l'organigramma aziendale e le scelte di importanza particolare della Cooperativa.

3. Il lavoro dei Soci con contratto subordinato viene organizzato e diretto dai responsabili di settore che curano, quando necessario, i rapporti esterni e tra Socio e direzione. Il Socio con contratto di lavoro subordinato è tenuto a rispettare le disposizioni impartite ed a svolgere la propria attività con diligenza, osservando tutte le indicazioni e prescrizioni definite dalle leggi e dal CCNL.

ARTICOLO 3 – Distribuzione del lavoro

1. La Cooperativa provvede, tramite la propria organizzazione, all'acquisizione del lavoro e alla relativa redistribuzione ai Soci in base alle mansioni assegnate, alla professionalità posseduta, al grado di responsabilità acquisita e al tipo di contratto in essere. Tale ripartizione dovrà essere effettuata, in base ai criteri di cui al presente comma, con la massima equità.

La Cooperativa si adopererà per favorire, compatibilmente con le esigenze di servizio, il massimo di lavoro possibile per i Soci privilegiando l'occupazione di quelli le cui capacità professionali siano maggiormente rispondenti alle richieste della committenza o del lavoro. Gli stessi criteri saranno utilizzati al momento dell'ammissione al lavoro nel caso in cui il numero dei Soci in attesa di lavoro sia superiore ai posti disponibili.

A seguito di riduzione o mancanza momentanea di lavoro, si può comunque verificare il caso, senza che da questo derivi alcun onere per la Cooperativa, di Soci ammessi che non possono esercitare la loro attività per mancanza di lavoro o possono esercitarla soltanto a orario ridotto.

2. Le norme di cui al presente articolo sono applicabili a tutti i Soci indipendentemente dal tipo di contratto in essere, anche in caso di rapporto subordinato a tempo parziale. In tale ipotesi i trattamenti retributivi e contributivi si intendono riproporzionati in funzione della ridotta attività lavorativa.

3. Se non è possibile assicurare al Socio il lavoro secondo la tipologia contrattuale concordata, e il Socio non è disponibile ad attivare un tipo di rapporto di lavoro diverso, ai sensi dell'articolo 1 comma 2 lettera d) della Legge 142/2001, il rapporto di lavoro col Socio sarà sospeso senza diritto alla remunerazione in attesa di poter offrire allo stesso una opportunità di lavoro idonea.

ARTICOLO 4 – Soci lavoratori

I Soci lavoratori della Cooperativa:

- concorrono alla gestione dell'impresa partecipando alla formazione degli organi Sociali e alla definizione della struttura di direzione e conduzione dell'impresa;
- partecipano alla elaborazione di programmi di sviluppo e alle decisioni concernenti le scelte strategiche, nonché alla realizzazione dei processi produttivi dell'azienda;
- contribuiscono alla formazione del capitale Sociale e partecipano al rischio d'impresa, ai risultati economici ed alle decisioni sulla loro destinazione;
- mettono a disposizione le proprie capacità professionali anche in relazione al tipo e allo stato dell'attività svolta, nonché alla quantità delle prestazioni di lavoro disponibili per la Cooperativa stessa.

Capo III – Rapporti di lavoro

ARTICOLO 5 – Rapporti di lavoro instaurabili e relative modalità di scelta

1. Ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 142/01, e dell'articolo 3 dello Statuto, ogni Socio lavoratore instaura con la Cooperativa uno dei seguenti tipi di rapporto di lavoro:

- subordinato;
- autonomo;
- di collaborazione, purché non occasionale;
- volontario ai sensi dell'articolo 2 della Legge 381/1991.

2. Tra Socio lavoratore e la Cooperativa sarà inoltre possibile instaurare qualsiasi altra forma di rapporto di lavoro prevista dalle leggi, purché compatibile con la posizione di Socio.

La scelta del tipo di rapporto di lavoro è rimessa alla volontà del Socio e della Cooperativa secondo le caratteristiche e le modalità con cui si svolgerà il rapporto di lavoro, in particolare in relazione all'assoggettamento o meno al vincolo di subordinazione, e tenuto conto dell'organizzazione aziendale e produttiva.

Il rapporto di lavoro ulteriore deve essere stipulato in forma scritta. Contestualmente la Cooperativa comunicherà al Socio la disciplina della sua prestazione lavorativa.

3. La Cooperativa e il Socio possono instaurare un rapporto di lavoro diverso da quello precedentemente scelto, sulla base della manifestazione di volontà delle parti e in conseguenza della modificazione degli elementi di cui al presente articolo.

4. Le figure dei Soci volontari di cui all'articolo 2 della legge 381/91 si distinguono come segue:

- a) gli amministratori che svolgono gratuitamente tale ruolo all'interno della struttura Cooperativa;
- b) i singoli individui che svolgono prestazioni personali e gratuite all'interno della struttura organizzativa;
- c) i consulenti che offrono studi e progetti volti al miglioramento dell'assetto organizzativo, economico, finanziario, sociale della Cooperativa;
- d) i liberi professionisti che eseguono prestazioni d'opera legate alle proprie conoscenze professionali a beneficio della Cooperativa.

ARTICOLO 6 – Condizioni per la stipulazione del rapporto ulteriore di lavoro subordinato

Qualora lo svolgimento dell'attività della Cooperativa richieda prestazioni d'opera caratterizzate da subordinazione funzionale del prestatore, a seguito della delibera di ammissione, il Socio aderisce in forma scritta alla relativa disciplina contenuta nel presente Regolamento.

Il rapporto di lavoro potrà essere stipulato a tempo parziale nei limiti e alle condizioni stabiliti dalla legge e dai CCNL applicati, nonché in qualunque altra forma consentita dalla normativa vigente.

Sarà altresì possibile stipulare contratti a termini nei limiti e alle condizioni previsti dalla normativa e dai CCNL applicati, nonché in qualunque altra forma consentita dalla normativa vigente.

I Soci che intrattengano o abbiano intrattenuto uno dei contratti a termine previsti dalla norma hanno la precedenza nella stipulazione di un rapporto a tempo indeterminato, sussistendone le condizioni.

La stipulazione del rapporto di lavoro ulteriore in capo al Socio è subordinata alla sussistenza delle esigenze produttive che ne consentano il concreto impiego al lavoro, secondo la valutazione discrezionale del Consiglio di Amministrazione.

In presenza di più Soci nelle condizioni di cui al precedente comma, la Cooperativa stipula il rapporto ulteriore con coloro che siano in possesso della qualifica professionale richiesta dalle esigenze tecnico organizzative e produttive contingenti. A parità di condizioni verrà adottato il criterio della maggior anzianità di iscrizione nel libro Soci.

ARTICOLO 7 – CCNL applicabile e trattamento economico

Fatte salve le disposizioni di legge in materia di trattamento dei lavoratori subordinati, il trattamento economico complessivo dei Soci-lavoratori sarà proporzionato alla quantità e qualità del lavoro prestato e non potrà essere inferiore a quanto previsto dalla piena applicazione economica e normativa del CCN Settore Pubblici esercizi Confcommercio FIPE del 05/06/2024, Decorrenza dal 01/06/2024, Scadenza 31/12/2027, N. CNEL H05Y

In ogni caso, dove sia esplicitamente richiesto dal committente o derivante da specifici accordi sindacali, o dove il settore di attività non sia corrispondente al CCNL comunemente applicato dalla Cooperativa, il contratto applicato potrà essere quello siglato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, riferito al settore di attività oggetto del contratto di appalto.

Ai fini di un'adeguata proporzionalità del trattamento economico alla quantità e qualità del lavoro prestato, il Consiglio di Amministrazione può deliberare l'erogazione di retribuzione integrativa, attribuita in riconoscimento di particolari professionalità e/o impegno dimostrato, a titolo di superminimo, ad personam, premi di produzione o altra analoga voce retributiva.

ARTICOLO 8 – Comunicazione di ammissione

1. L'ammissione al lavoro verrà comunicata al lavoratore, che vi dovrà aderire a norma dell'articolo 1 della Legge 142/2001, in forma scritta, attenendosi a quanto disposto dal presente Regolamento.
2. Il Socio dovrà consegnare la documentazione necessaria per lo svolgimento del contratto di lavoro. Il Consiglio di Amministrazione è delegato a predisporre, per ogni tipo di contratto l'elenco dei documenti richiesti. Il Socio è inoltre tenuto a comunicare tempestivamente tutte le successive variazioni.
3. Il trattamento dei dati personali verrà attuato nel rispetto delle disposizioni di legge in materia di trattamento dei dati personali.
4. In caso di contratto di tipo subordinato saranno indicati tutti gli elementi previsti dalle disposizioni di legge in materia.
5. Per tutti gli altri tipi sarà stipulato un apposito contratto in base alle norme specifiche del rapporto di lavoro contenente tutti gli elementi necessari per il regolare il conferimento del lavoro.

ARTICOLO 9 – Infrazioni, sanzioni disciplinari e licenziamento.

Le infrazioni disciplinari, le relative sanzioni, nonché le procedure di contestazione delle stesse, sono regolate dalla legge e dal contratto collettivo.

In relazione alle specifiche esigenze organizzative e produttive aziendali, il Consiglio di Amministrazione può in qualsiasi momento proporre all'approvazione dell'Assemblea ulteriori fattispecie integrative o modificative di quanto previsto dal comma precedente.

Nei casi di infrazione di particolare gravità, il Consiglio di Amministrazione potrà comunque sempre disporre la sospensione cautelare del Socio, senza maturazione della retribuzione, per tutta la durata del procedimento disciplinare.

Al Socio licenziato, ferma la cessazione del rapporto di lavoro, è garantito un periodo di permanenza in Cooperativa al fine di partecipare alla vita dell'impresa e alle relative scelte, così come prendere atto dell'oggettiva impossibilità della Cooperativa di offrirgli occasioni di lavoro. Tale periodo ha una durata che va dalla data del licenziamento fino all'approvazione del bilancio relativo all'esercizio in cui si è sciolto il rapporto di lavoro, ovvero almeno 6 mesi nel caso di procedura di licenziamento collettivo.

Le previsioni di cui al comma precedente non si applicano, per cui si procede legittimamente all'immediata e contestuale cessazione del rapporto Sociale, nei seguenti casi:

- a) licenziamento per giusta causa o giustificato motivo soggettivo;
- b) mancato superamento del periodo di prova o qualsiasi altro inadempimento collegato alle obbligazioni contrattuali di lavoro;

- c) applicazione della cosiddetta clausola Sociale per la quale, in caso di perdita di appalto da parte della Cooperativa, vi è la conseguente assunzione del Socio presso un diverso datore di lavoro;
- d) dimissioni del Socio.

ARTICOLO 10 – Normative di legge vigenti per i rapporti di lavoro diversi da quello subordinato

Ai sensi dell'articolo 6, lettera c, della legge 142/01, la Cooperativa applica nei confronti dei Soci lavoratori, con i quali ha instaurato un rapporto di lavoro diverso da quello subordinato, le relative disposizioni di legge.

Per i Soci di cui al precedente comma si applicano le norme contenute negli articoli 2222 e ss. del Codice civile e nell'articolo 409, n. 4, del codice di procedura civile, con i relativi effetti fiscali e previdenziali, nonché gli effetti previsti da leggi o da altre fonti in materia di lavoro autonomo, di collaborazione coordinata e continuativa o di altre forme di rapporto di lavoro non subordinato, in quanto compatibili con la figura del Socio lavoratore.

ARTICOLO 11 – Condizioni per la stipulazione del rapporto ulteriore di lavoro non subordinato

Qualora lo svolgimento dell'attività della Cooperativa richieda prestazioni d'opera non caratterizzate da subordinazione del prestatore, a seguito della delibera di ammissione il Socio aderisce in forma scritta alla relativa disciplina contenuta nel presente Regolamento.

La stipulazione del rapporto di lavoro ulteriore in capo al Socio è subordinata alla sussistenza delle esigenze produttive ed organizzative che ne consentano la concreta adibizione al lavoro, secondo la valutazione discrezionale del Consiglio di Amministrazione. La durata del rapporto e le relative specifiche condizioni saranno di volta in volta definite sulla base delle intese con il Socio.

ARTICOLO 12 – Trattamento economico

Il trattamento economico dei Soci sarà rapportato alla quantità e qualità di lavoro conferito in Cooperativa e, secondo quanto stabilito dalle disposizioni di legge, dalle tabelle professionali, dagli usi e consuetudini e in ogni caso da quanto concordato per iscritto con il Socio stesso.

In sede di approvazione del bilancio di esercizio l'Assemblea potrà deliberare, su proposta del Consiglio di Amministrazione, l'erogazione del ristorno secondo i criteri e le modalità previste dallo Statuto della Cooperativa.

ARTICOLO 13 – Obblighi del Socio

Prima dell'accettazione in proprio di commesse di lavoro da parte di terzi, nell'ambito di attività della Cooperativa, il Socio è tenuto a darne comunicazione al Consiglio di Amministrazione.

Qualora il Socio, per gravi motivi, sia costretto ad interrompere un lavoro intrapreso, sarà cura del Consiglio di Amministrazione garantire il pieno perseguimento dell'incarico mediante ricorso ad altro Socio. In tal caso, il Socio che si ritira è tenuto a dare al Socio subentrante tutta la collaborazione necessaria per il corretto e proficuo proseguimento del lavoro.

ARTICOLO 14 – Rinvio

Le norme in materia di configurabilità dello stato di crisi e provvedimenti conseguenti di cui al successivo articolo 16 si applicano anche al rapporto ulteriore di lavoro autonomo.

Capo IV – Norme generali

ARTICOLO 15 – Configurabilità dello stato di crisi e provvedimenti conseguenti

La Cooperativa che si trova in condizioni di squilibrio economico, patrimoniale finanziario rilevato sulla base di indicatori specifici, può dichiarare lo stato di crisi aziendale quando esso derivi da:

- a. contrazione o sospensione dell'attività produttiva derivante da eventi transitori, non imputabili alla Cooperativa;
- b. situazioni temporanee di mercato;
- c. crisi economiche settoriali e locali;
- d. una carenza di liquidità finanziaria connessa al documentato ritardato introito di crediti maturati;
- e. un rapporto, calcolato in misura di anno, tra l'entità del debito corrente e i flussi finanziari attesi utili alla sua copertura che assuma un valore superiore ad 1;
- f. un rapporto tra il patrimonio netto e il complessivo indebitamento della Società inferiore 2;
- g. un valore di patrimonio netto inferiore al totale del capitale Sociale.

Nei casi di cui al presente articolo, l'Assemblea potrà deliberare, su proposta del Consiglio di Amministrazione, un piano di crisi aziendale con l'indicazione delle misure ritenute idonee a fronteggiare la situazione, al fine di salvaguardare per quanto possibile i livelli occupazionali e la durata dello stesso stato di crisi.

Con riferimento a tutti i settori di attività della Cooperativa e a tutte le categorie di rapporti in esse costituiti, il piano di crisi potrà prevedere la possibilità di un apporto economico da parte dei Soci lavoratori alla soluzione della crisi tramite la riduzione temporanea dei trattamenti economici, con priorità per quelli individuali, e quelli definiti al livello aziendale o territoriale.

Se necessario, l'Assemblea potrà deliberare la riduzione del trattamento economico, il quale non potrà essere comunque inferiore al 100% del trattamento globalmente previsto dal CCNL applicabile.

Nell'applicazione delle misure di superamento della crisi approvate dall'Assemblea, il Consiglio di Amministrazione potrà tener conto delle situazioni di particolare difficoltà in cui versino i Soci o di rilevanti impegni economici da loro eventualmente assunti che dovranno comunque essere oggettivamente comprovati.

In funzione del superamento dello stato di crisi l'Assemblea potrà infine deliberare apporti temporanei da parte dei Soci lavoratori in termini di ore di lavoro gratuito predeterminate e di disponibilità alla flessibilità temporale nelle prestazioni lavorative.

Le misure sopra indicate potranno concorrere con le forme di sostegno del reddito e dell'occupazione alle quali la Cooperativa abbia accesso a norma di legge, avendo cura che i già menzionati strumenti siano opportunamente coordinati allo scopo di ottenere dai Soci apporti sostanzialmente equilibrati. L'Assemblea potrà differenziare l'applicazione di dette misure a seconda dei settori di attività e dei rapporti coinvolti.

ARTICOLO 16 – Revoca e scioglimento del rapporto di lavoro autonomo.

L'accertata oggettiva inidoneità del Socio allo svolgimento dell'incarico assegnatogli, che abbia o meno costituito oggetto di contestazione da parte del cliente, può costituire motivo di revoca dell'incarico stesso.

La revoca dell'incarico lavorativo o la cessazione volontaria dell'incarico da parte del Socio provocano la immediata decadenza da Socio cooperatore e la cessazione di ogni rapporto Sociale e di lavoro.

ARTICOLO 17 – Risoluzione del rapporto di lavoro

1. I contratti di lavoro si risolvono alla data stabilita dal contratto individuale. La risoluzione può essere anticipata nei casi e con le modalità previste dal contratto individuale ovvero in caso di esclusione, recesso o decadenza, per qualsiasi ragione o causa.

2. L'interruzione del contratto di lavoro è causa di esclusione da Socio salvo che il Consiglio di Amministrazione, previa domanda del Socio, non provveda all'iscrizione del Socio stesso in altra sezione del libro Soci.

Capo V – Norme finali

ARTICOLO 18 – Decorrenza degli effetti del Regolamento

Il presente Regolamento interno, approvato dall'Assemblea in data 03/06/2025 ai sensi dell'articolo 6 della Legge 3 aprile 2001, n. 142, entra in vigore dal giorno 04/06/2025.

Il presente Regolamento non si applica nei confronti dei Soci volontari delle cooperative Sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, nei confronti dei quali la Cooperativa è tenuta al rispetto delle norme in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.

ARTICOLO 19 – Modifica del Regolamento

Il presente Regolamento interno potrà essere modificato con delibera dell'Assemblea con le maggioranze previste per le assemblee straordinarie.